SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 366-A)

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

2ª (Giustizia)

e

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(RELATORI CIOCE e DEGOLA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia

---

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1979

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Tutte le forze politiche, nessuna esclusa, vedono nel problema della casa uno dei più gravi problemi che travagliano la vita del nostro Paese.

Ed è per le comuni sollecitazioni che il Governo, in data 17 ottobre 1979, ha emesso il decreto-legge n. 505 concernente una dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, nonchè provvedimenti urgenti per l'edilizia.

Si tratta di un provvedimento che molto ha fatto discutere.

Da più parti si è infatti rilevato come per la seconda volta in meno di un anno il Governo si sia trovato nella condizione di dover derogare, sul piano legislativo, ad alcuni princìpi che, con l'uscita dal regime di blocco delle locazioni, si pensava di aver ristabilito in maniera definitiva.

Con la proroga dei provvedimenti di sfratto si rischia infatti di menomare quel diritto dei proprietari alla disponibilità degli immobili che, nel contesto organico della legge sull'equo canone, costituisce un aspetto di rilievo fondamentale.

Si deve però rilevare, per quanto attiene al decreto-legge ora in discussione per la sua conversione, che si tratta di una deroga circoscritta nel tempo, resa indispensabile dall'attuale situazione degli sfratti, soprattutto nei grandi centri metropolitani del Paese dove il problema assume caratteri realmente preoccupanti e per certi aspetti drammatici, essendo aggravato dalla quasi impossibilità di ogni mobilità abitativa.

Le cause di questo fenomeno vanno ricercate sicuramente assai indietro nel tempo, ma bisogna pur riconoscere che la disciplina dell'equo canone e le altre leggi approvate in questi ultimi anni in materia di edilizia abitativa non sono riuscite, almeno per ora, a rimuoverle.

Non dobbiamo dimenticare che la grande maggioranza degli sfratti che vengono prorogati con questo decreto sono ancora quelli resi esecutivi durante il regime di blocco delle locazioni (cioè durante un periodo di quasi totale immobilità delle famiglie) e che esiste quindi un fabbisogno pregresso di una certa entità di alloggi da locare la cui mancanza ha reso impossibile da anni l'esecuzione di questi sfratti.

Se a ciò aggiungiamo che con l'equo canone si è inteso ripristinare condizioni di mobilità delle famiglie, privilegiando questo principio anche a scapito della redditività degli immobili, e che l'uscita da un blocco trentennale porta inevitabilmente con sè una mobilità più accentuata nei primi tempi di applicazione del nuovo regime per il retaggio lasciato da situazioni così a lungo compresse, si comprende bene allora come il problema dell'esecuzione degli sfratti, e in genere del ripristino di condizioni di mobilità, sia strettamente legato alla produzione di nuovi alloggi (e al recupero di quelli degradati), e richieda, per la sua soluzione, ritmi produttivi assai lontani da quelli, scarsissimi, che caratterizzano ormai da anni l'attività edilizia nel nostro Paese.

Da tutti i dati che abbiamo disponibili emerge molto chiaramente che nei grandi centri la stasi produttiva dell'edilizia e la quasi scomparsa della propensione a cedere case in affitto, fanno sì che ogni sfratto eseguito divenga un dramma familiare, anche per chi dispone di redditi sufficienti.

Di fronte a questa situazione non si poteva dunque dare risposta diversa da quella data: procedere cioè a una nuova proroga accompagnata però, questa volta, da una serie di provvedimenti aventi la finalità di fronteggiare l'attuale situazione di emergenza del settore edilizio abitativo.

Non si può certo negare che la logica dell'emergenza e delle ripetute proroghe abbia

finito per nuocere gravemente all'attività edilizia e quindi di riflesso alla situazione abitativa, e nemmeno è possibile compiacersi del fatto che questa venga definita ancora una volta come l'ultima proroga; è però altrettanto evidente che, oltre al fatto che non si sarebbe potuto fare diversamente, esistono valide ragioni per ritenere che questa proroga degli sfratti non rappresenti un semplice espediente dilatorio per rinviare i problemi e tanto meno un ritorno mascherato al regime di blocco delle locazioni.

Lo prova, in particolare, il fatto che in questo decreto-legge le disposizioni sugli sfratti rappresentano soltanto una parte di un'azione complessiva che il Governo ha delineato per affrontare i problemi abitativi in modo più incisivo.

Appare subito infatti evidente l'intento del Governo di affrontare in modo deciso, anche nel breve periodo, i problemi abitativi: per la prima volta, ingenti fondi pubblici vengono destinati per provvedere agli sfrattati; vengono altresì disposte accelerazioni procedurali e integrazioni finanziarie per i programmi edilizi già in corso di attuazione, e, con le modifiche apportate dalle Commissioni riunite, viene attivato un intervento straordinario a favore dei comuni per la realizzazione di abitazioni da cedere in locazione; viene prevista infine la concessione ai privati con un reddito medio-basso di mutui agevolati, con contributo dello Stato sugli interessi, da destinare all'acquisto dell'abitazione.

Si tratta dunque di una tipica azione di emergenza il cui principale pregio dovrebbe consistere nella rapidità del conseguimento degli obiettivi che si prefigge.

Più volte si è rilevato, in questo ramo del Parlamento, come la crisi dell'edilizia presenti caratteri strutturali e si è convenuto che per normalizzare in via definitiva la produzione di alloggi adeguandola alle esigenze del Paese sarebbe stata necessaria una manovra legislativa ampia e coordinata che affrontasse tutti i nodi della crisi: da quello finanziario e creditizio, a quello urbanistico e delle aree in particolare, dalla necessità di semplificazione delle procedure a quella di razionalizzazione del processo produttivo. Su questa strada si è proceduto in questi ultimi anni, con l'approvazione di importanti provvedimenti legislativi.

Ma le vicende politiche dell'ultimo anno, sfociate nella traumatica fine della VII legislatura, hanno determinato una interruzione di parecchi mesi nel lavoro legislativo, e così, anche per questo motivo, le leggi approvate non hanno prodotto tutti gli effetti sperati.

Si comprende, allora, come la situazione si sia ulteriormente aggravata tanto da giustificare pienamente l'adozione di un complesso di provvedimenti legislativi atti a fronteggiare, nel breve periodo, la situazione di emergenza che si è andata determinando.

* * *

Il Governo è venuto quindi nella determinazione di consentire (art. 1 del decreto) una sospensione degli sfratti di carattere generale ma per un tempo breve: lo stretto indispensabile affinchè le misure finanziarie di emergenza disposte nella seconda parte del provvedimento possano cominciare ad alleggerire la preoccupante tensione nelle locazioni abitative.

Le Commissioni riunite hanno però ritenuto di doversi far carico delle perplessità, anche interpretative, emerse in molte città, da parte di pretori che hanno già iniziato ad applicare la norma in questione. Le Commissioni hanno riconosciuto che l'unica interpretazione produttiva, e non soggetta a dubbi, di tale norma è quella secondo la quale il legislatore ha inteso sospendere gli sfratti stabiliti con provvedimenti di rilascio che portavano data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto. È stata quindi elaborata una formulazione più corretta e precisa di tale statuizione, seguendo l'interpretazione anzidetta.

Le Commissioni hanno poi rilevato una incongruenza nella collocazione della disposizione che segue (art. 2) forse anche dovuta alla urgenza con la quale l'Esecutivo ha dovuto provvedere. Pertanto, il caso partico-

lare degli sfratti per morosità sanata entro una determinata data è stato spostato dall'articolo 2 alla fine del nuovo articolo 2-*bis*.

* * *

Dopo ampio dibattito le Commissioni hanno deciso di sopprimere la discriminazione stabilita nel decreto, all'articolo 4, fra grandi e piccoli centri abitativi: tale discriminazione è sembrata non equa — con riferimento alle proroghe degli sfratti — poichè queste gravi deroghe ai princìpi generali dell'ordinamento sembrano tanto più censurabili nella loro costituzionalità quanto più si creano con esse disparità di trattamento fra i cittadini.

Le distinzioni riferite alle dimensioni dei centri abitati sono state pertanto limitate ad una parte del provvedimento, in relazione cioè alle provvidenze finanziarie a sostegno dell'edilizia abitativa.

All'articolo 2 è stata collocata (traendola dall'articolo 5 del decreto) la nuova graduazione degli sfratti per finita locazione (con effetto quindi per l'intero territorio nazionale, senza la discriminazione anzidetta). Si tratta degli sfratti divenuti esecutivi fra il 1° luglio 1975 e il 29 luglio 1978, per i quali viene stabilito un ulteriore slittamento del relativo calendario. Di fronte alla richiesta di alcune parti politiche di prolungare l'ambito temporale degli sfratti ammessi alla graduazione, le Commissioni a maggioranza hanno ritenuto che tale limite, coincidente con l'entrata in vigore del nuovo regime dell'equo canone, già solo per il suo valore di solenne indicazione che la classe politica dà al Paese, non possa essere toccato.

Il Governo ha ritenuto di dover escludere (con l'articolo 6, primo comma, del decreto) dall'anzidetto slittamento degli sfratti soltanto quelli in danno di soggetti godenti un reddito superiore ad un determinato limite.

Presso le Commissioni riunite è prevalsa invece l'opinione che l'esclusione dovesse essere più ampia, e precisamente che si dovessero riprodurre qui quelle esclusioni che sono state stabilite senza eccezioni nei provvedimenti di proroga degli ultimi anni: si tratta della casistica che si trova elencata nel nuovo articolo 2-*bis* (ricavata sostanzialmente dall'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21).

Le esclusioni in questione, infine, essendosi ritenuto che siano tutte motivate da cause degne di piena considerazione e tutela nell'ordinamento, sono state applicate anche alla sospensione di cui all'articolo 1.

Le provvidenze disposte con l'articolo 3 del decreto per agevolare le sanatorie di morosità (estese ora anch'esse al Paese intero, per la considerazione di carattere generale sopra ricordata), sono mantenute, nel testo che si propone all'Assemblea, con talune modifiche, però, che sono state richieste da alcune parti politiche: una più equa determinazione del limite di reddito e una opportuna informazione ai sindaci riguardo a tali procedure.

Con il nuovo articolo 4 le Commissioni hanno inteso dare una più completa formulazione (rispetto a quella di cui all'articolo 6 del decreto) al procedimento di fissazione delle date degli sfratti (ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2). Ciò è stato fatto soprattutto avendo presente l'esigenza fondamentale di consentire un contraddittorio tra le parti, nonchè una possibilità di impugnazione del decreto del pretore di fissazione della data di esecuzione.

Infine l'articolo 7 del decreto è stato integrato introducendo la normativa di carattere garantista desunta dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 (articoli 3 e 4), rinforzata con un'ulteriore sanzione per il conduttore inadempiente, che è parso necessario stabilire per elementari esigenze di giustizia.

Le modifiche sopra illustrate, recate alla parte del provvedimento che concerne la proroga degli sfratti, sono state elaborate dalle Commissioni riunite a seguito di ampi e appassionati dibattiti, tanto che le Commissioni — sebbene tali proposte all'Assemblea siano ovviamente aperte ad ogni diversa soluzione, come del resto è ben comprensibile in una materia ardua e problematica — hanno la convinzione di avere svolto con coscienza un'opera indispensabile.

* * *

Il decreto da convertire stanzia 400 miliardi a favore dei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, per l'acquisto di abitazioni già ultimate da assegnare in locazione agli sfrattati.

Va notato, in primo luogo, che questa disposizione ha sollevato alcune perplessità sia per le procedure da essa delineate, sia perchè si sono alimentate attese forse eccessive sulla stessa possibilità di attuarle.

È prevalsa tuttavia, nel dibattito delle Commissioni riunite, l'opinione che tale misura si debba invece inquadrare nella logica che l'ha ispirata, e cioè quella di reperire sollecitamente un certo numero di abitazioni da destinare agli sfrattati nelle zone dove esistono le maggiori difficoltà nel settore abitativo. Non è possibile quindi ricorrere a misure diverse da quelle adottate senza coinvolgere più o meno direttamente altri cittadini, per la maggior parte incolpevoli quanto gli sfrattati, secondo un'ottica coattiva di requisizioni e sequestri, ormai peraltro respinta da tutti, se non altro perchè incompatibile con il necessario rilancio dell'attività produttiva nel comparto edilizio.

I dubbi, che pure esistono, sulla effettiva disponibilità del mercato, non sembra che costituiscano un valido motivo per non esperire tentativi nel senso proposto.

Gli alloggi acquistati possono poi essere ceduti agli Istituti autonomi per le case popolari e vengono assegnati in locazione agli sfrattati il cui reddito non sia superiore a 8 milioni, calcolato con le modalità stabilite dall'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Particolare rilevanza assume la disposizione che prevede per i meno abbienti, l'applicazione, anzichè dell'equo canone, del canone sociale di cui alla legge n. 513.

Purchè siano ben chiari, in conclusione, i limiti e le finalità di questo provvedimento, è da ritenere che esso possa esercitare effetti complessivamente positivi per il soddisfacimento delle più urgenti necessità.

La Commissioni riunite hanno ritenuto opportuno l'inserimento, con gli articoli 8-*bis* e 8-*ter*, delle misure previste dal Governo agli articoli 64 e 65 del disegno di legge finanziaria, per le evidenti connessioni che presentano col problema degli sfratti e con gli obiettivi del decreto-legge, che viene così ad assumere l'aspetto di un provvedimento organico contenente il complesso degli interventi che si ritengono necessari per fronteggiare l'emergenza nel settore abitativo, esprimendo la volontà e l'impegno dei pubblici poteri e delle forze politiche per uscirne.

L'articolo 8-*bis* prevede uno stanziamento di 1.000 miliardi, mediante l'utilizzazione del risparmio postale, per la concessione di mutui al tasso del 4 per cento ai comuni e ai consorzi di comuni appositamente costituiti, in vista di un programma straordinario di edilizia pubblica, da attuarsi con procedure semplificate, ed in grado perciò di produrre risultati concreti entro un presumibile periodo di tempo di circa un anno e mezzo.

I comuni, che saranno individuati dal CIPE sulla base della gravità della situazione del settore edilizio abitativo, utilizzano i mutui per la costruzione di alloggi da cedere in locazione sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Rispetto al testo dell'articolo 64 del disegno di legge finanziaria, le Commissioni riunite hanno ritenuto di sopprimere la parte che riguarda la costituzione di un comitato di esperti per l'assistenza tecnica e giuridica ai comuni, potendo essi già avvalersi a questo scopo delle strutture del Comitato per l'edilizia residenziale.

Le misure proposte si configurano dunque anch'esse come intervento di emergenza per il quale si giustificano procedure snellite, più rapide di quelle previste dalle leggi organiche approvate in materia edilizia negli anni scorsi e costituiscono una opportuna estensione dello stanziamento di 400 miliardi per l'acquisto di alloggi da parte dei comuni: questo ulteriore intervento di 1.000 miliardi può interessare anche comuni con popolazione inferiore a 350.000 abitanti evidentemente se sono presenti, a giudizio del CIPE, difficoltà nel settore edilizio abitativo, anche con riferimento al numero degli sfratti in corso.

L'articolo 8-*ter* prevede lo stanziamento di 120 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sui mutui per l'acquisto dell'abitazione da parte di privati cittadini aventi redditi medio-bassi. I mutui possono essere destinati sia all'acquisto di abitazioni esistenti che di abitazioni da costruire e sono disciplinati, per quanto riguarda limiti di reddito, tassi di interesse e importo massimo di ciascun mutuo, dalla normativa prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

È opportuno ricordare che la suddetta legge n. 457 ha esteso ai privati la possibilità di accedere ai mutui agevolati per la costruzione della propria abitazione. L'articolo in questione, che estende la possibilità di ottenere mutui anche per l'acquisto di abitazioni, si configura dunque come un completamento di quanto si è già previsto con la legge n. 457 relativa al piano decennale per l'edilizia, completamento opportuno anche per i positivi riflessi di carattere sociale.

Questa estensione ai privati dei mutui agevolati rappresenta infatti un modo per favorire concretamente la diffusione della proprietà della casa anche ai percettori di redditi medio-bassi, se si considera che, con la somma stanziata per i contributi statali sugli interessi, si può ritenere che corrisponda a un complesso di investimenti di circa 1.000 miliardi.

Si deve poi sottolineare il non trascurabile rilievo che assumono alcune disposizioni, quali quelle che si riferiscono a stanziamenti per il completamento di programmi in corso di esecuzione ed altre che rendono più snelle alcune procedure e permettono di superare taluni dubbi interpretativi che si sono concretamente presentati nell'avvio delle iniziative finanziate col piano decennale.

Il complesso di questi provvedimenti appare dunque in grado di inviare un segnale di tipo nuovo a coloro che hanno investito o hanno intenzione di investire i loro risparmi nell'edilizia, i quali, finora penalizzati per molti aspetti, non potranno che apprezzare un più diretto coinvolgimento degli organi pubblici in un settore i cui squilibri sono stati troppo spesso pagati da privati cittadini.

* * *

Il problema della casa, al quale sono direttamente interessate per un verso o per l'altro tutte le famiglie italiane, è però ben lungi dal potersi ritenere risolto definitivamente con il provvedimento oggi all'esame del Senato, poichè alla necessaria risposta all'emergenza deve affiancarsi anche un'opera di organico sostegno dell'attività edilizia per gli effetti sociali ed economici che tutte le forze politiche considerano quali obiettivi da conseguire al più presto.

Occorre allora a questo scopo completare la manovra legislativa iniziata nella passata legislatura e correggere gli effetti distorsivi che leggi già adottate hanno manifestato nella loro applicazione, senza stravolgerne le impalcature e i princìpi, ma tenendo ben presente la constatazione (sulla quale tutti si dicono d'accordo anche se poi all'atto pratico non tutti sembrano disponibili ad agire di conseguenza), che, oltre all'intervento pubblico, sul quale gli sforzi devono anzi essere moltiplicati, è indispensabile trovare il modo di mobilitare una consistente e massiccia ripresa dell'iniziativa dei privati, se veramente si vuole che il problema della casa possa trovare soluzioni adeguate alle esigenze del Paese.

Se non si raggiunge questo obiettivo di ripresa dell'iniziativa privata, se non si costruiscono più case, la coabitazione già in atto, nell'ambito familiare, diventerà presto una triste realtà anche fra diverse famiglie.

Non è questa la sede per una analisi dettagliata dei problemi, ma i relatori ritengono di dovere almeno indicare i principali argomenti che devono essere al più presto affrontati: razionalizzare e migliorare gli importanti provvedimenti di legge approvati nella scorsa legislatura e, in particolare, effettuare una approfondita verifica dell'attuazione della legge n. 10 del 1977, che non ha prodotto gli effetti sperati, è oggi una necessità dalla quale non si può prescindere. Occorre eliminare le distorsioni, talvolta macroscopiche, che hanno sino ad ora caratterizzato l'applicazione di questa leg-

ge da parte di regioni e comuni, ed occorre rendere uniformi e ridurre gli oneri che, per effetto dell'applicazione di tale legge, gravano su chi costruisce; oneri eccessivi, che si sono tradotti in aumento dei costi di costruzione che già hanno nel nostro Paese una dinamica assai superiore a quella degli altri Paesi europei.

In parte legato alla legge n. 10 è anche il problema delle aree fabbricabili: problema grave, poichè anche l'evoluzione di quest'ultimo anno conferma che permane una sempre più preoccupante scarsità di aree urbanizzate. Carenze di aree urbanizzate esistono anche per i piani di zona della legge n. 167, carenze che sono aggravate dal fenomeno del « congelamento » di quei terreni che sono stati assegnati a soggetti sprovvisti di effettive possibilità operative. Non è esagerato dire che i ritardi che si stanno verificando, in tante parti del Paese, nel decollo del piano decennale sono in gran parte dovuti alla mancanza di aree.

È venuto allora il momento di porsi il problema di concentrare le risorse dello Stato non soltanto e non tanto sull'edilizia pubblica, ma anche sugli interventi necessari per la predisposizione di aree urbanizzate. È necessario cioè mettere in grado le amministrazioni comunali di acquistare le aree, di attrezzarle con i servizi necessari, e di metterle a disposizione degli operatori pubblici e privati a prezzo di costo: questo è il modo (del resto già sperimentato dalle amministrazioni più attive) per cercare di mobilitare contemporaneamente il risparmio pubblico e privato, per realizzare cioè un mercato proporzionato alla domanda.

Rimangono poi da affrontare i nodi creditizi e fiscali: per sopperire alle carenze creditizie che l'inaridirsi dei canali tradizionali di finanziamento ha determinato, non vi è dubbio che il risparmio casa e i mutui indicizzati siano la strada da percorrere, se è vero che veramente si ritiene indispensabile, per rimettere in moto il meccanismo di finanziamento dell'edilizia, la mobilitazione del risparmio e dell'iniziativa dei privati; mentre, per quanto concerne i problemi di carattere fiscale, è convincimento unanime che il processo edilizio sia gravato in modo eccessivo e disordinato da oneri di carattere fiscale. A questo riguardo non possiamo dimenticare che le leggi del passato che hanno prodotto di più, come numero di case costruite, sono state proprio quelle che prevedevano anche agevolazioni fiscali.

In conclusione ci troviamo di fronte ad una situazione del settore abitativo che si è andata via via sempre più deteriorando, ed oggi si presenta veramente in termini assai gravi e preoccupanti. Tuttavia, nonostante tutto, l'ambizioso traguardo di dare una casa a tutti gli italiani può non essere ancora una battaglia perduta definitivamente, se si affrontano i problemi con obiettività ed equilibrio. Non si può però perdere altro tempo e non si possono commettere altri errori; occorre perciò un impegno da parte di tutti: pubblici poteri, forze politiche, sociali, imprenditoriali, poichè solo attraverso un'azione coordinata sui vari presupposti dell'attività e del mercato edilizio è possibile sperare che si realizzi il superamento non effimero delle attuali emergenze.

CIOCE e DEGOLA, *relatori*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANCINO)

31 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter*, per quanto di competenza.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

15 novembre 1979

La Commissione bilancio e programmazione, esaminato il disegno di legge esprime per quanto di competenza parere contrario.

La Commissione, in particolare, sottolinea i seguenti rilievi critici relativi agli articoli 3, 18, 19 e 20:

quanto all'articolo 3 non appare chiara sia la quantificazione complessiva della spesa, sia la correlativa forma di copertura: occorre pertanto che il Governo chiarisca su quali stanziamenti iscritti in bilancio si intende procedere al pagamento della prevista somma di lire 1 milione a favore dei conduttori morosi;

quanto all'articolo 18, lascia piuttosto perplessi il riferimento, nell'ultimo comma, alla tabella A) allegata « alla legge finanziaria per l'anno 1980 ». Un tale riferimento ad un disegno di legge in *statu nascendi*, non appare tecnicamente corretto: ad un primo esame, sembrerebbe forse più opportuno riferire la proposta modifica alla tabella A) allegata alla legge finanziaria dell'anno 1979: legge 21 dicembre 1978, n. 843. Con un apposito emendamento tale modifica sarà poi trasferita a suo tempo nel disegno di legge finanziario all'esame del Senato;

quanto agli articoli 19 e 20 si evidenzia che, nel testo proposto, essi non si pongono in alcun modo il problema della copertura del previsto maggior onere valutato complessivamente in 30 miliardi.

Sulla base di tali rilievi critici la Commissione bilancio esprime parere contrario, riservandosi peraltro di riesaminare la normativa tenendo conto degli emendamenti, già preannunciati, sia di parte governativa che parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, concernente: Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, recante dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia

Articolo unico.

Il decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, recante dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito con il seguente:

« L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, già fissata con provvedimenti di data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa fino al 31 gennaio 1980 ».

L'articolo 2 è sostituito con il seguente:

« L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non può avvenire prima del 1° luglio 1980.

La data di esecuzione è fissata nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978, entro il 31 ottobre 1981 ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 2-*bis*. — Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253;

6) per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978, calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e riferito alla somma dei redditi fruiti dai soggetti stessi e dalle persone con essi abitualmente conviventi, sia superiore complessivamente a lire otto milioni.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Per i provvedimenti di cui al comma precedente nonchè per quelli divenuti esecutivi anteriormente al 1° luglio 1975 continuano ad applicarsi le disposizioni ad essi relative di cui al decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395.

Per i provvedimenti previsti al n. 1) del precedente primo comma, se la morosità è sanata entro il 31 gennaio 1980, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è fissata non prima del 1° dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione. Avverso tale provvedimento il locatore può proporre opposizione dinanzi allo stesso pretore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

All'articolo 3,

il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il Ministro dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, che informano i sindaci dei comuni interessati, al pagamento di una somma non superiore a lire 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta, nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore ed il cui reddito, calcolato con le modalità previste dai primi due commi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'anno 1978 e riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente a lire 4.500.000. »;

nel secondo comma, dopo le parole: « data di entrata in vigore » sono aggiunte le altre: « della legge di conversione ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

« Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Il conduttore deve allegare all'istanza, come sopra notificata, copia del titolo esecutivo e una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno.

Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore ed al conduttore nel termine di venti giorni dalla pronunzia. Avverso tale decreto la parte che vi ha interesse può proporre opposizione innanzi allo stesso pretore entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

L'articolo 5 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

All'articolo 7,

le parole « dal secondo comma dell'articolo 6 » sono sostituite con le seguenti: « di cui al primo comma dell'articolo 4, nel termine ivi previsto »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Il conduttore che non adempie alle obbligazioni, che gli incomberebbero se il contratto non fosse risolto, decade dalla dilazione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concessa ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

L'articolo 8 è sostituito con il seguente:

« Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto, anche nel territorio di comuni vicini, di abitazioni già costruite o in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 giugno 1980, la somma complessiva di lire 400 miliardi, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

La regione può destinare ai comuni nei quali siano particolarmente gravi le difficoltà nel settore locativo, per l'acquisto di abitazioni, una aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I comuni di cui al primo e secondo comma del presente articolo provvedono prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Se l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al comune, lo stesso comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita al terzo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

È escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o che non siano stati costruiti in conformità dello strumento urbanistico.

Entro il 31 gennaio 1980, i proprietari che intendano vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione, devono presentare al sindaco offerta di vendita irrevocabile per un periodo di centoventi giorni dalla presentazione, contenente l'indicazione, per ciascuna unità immobiliare, dei seguenti elementi:

a) prezzo;

b) ubicazione e caratteristiche dell'alloggio con allegata una planimetria aggiornata;

c) ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

legge 27 luglio 1978, n. 392, con indicazione di tutti i coefficienti applicabili. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge citata, il proprietario indica la categoria catastale in base ai criteri specificati nello stesso comma.

I comuni, entro il termine di validità dell'offerta di cui al precedente comma, provvedono, su motivata relazione dei propri organi tecnici, con deliberazione del consiglio comunale.

L'assegnazione degli alloggi acquistati ai sensi del presente articolo è effettuata in locazione con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, a favore dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso, ma non ancora eseguito, provvedimento esecutivo di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione e che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) non dispongano, nel comune o in comuni vicini, di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;

2) abbiano fruito per l'anno 1978 di un reddito familiare complessivo non superiore a lire otto milioni calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

3) non abbiano già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La domanda di assegnazione in locazione, indirizzata al sindaco a cura degli interessati, deve essere corredata da:

a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito per l'anno 1978 del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, il numero di codice fiscale di ciascuno nonchè il sussistere delle condizioni di cui ai punti 1) e 3) del comma precedente;

b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.

Per i soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, il canone di locazione è determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il comune, nell'assegnare in locazione gli alloggi, darà la precedenza ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio motivati con la necessità del locatore di destinare l'alloggio ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori.

Il comune, stipulato il contratto di locazione, può cedere gratuitamente l'immobile all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio che ne cura l'amministrazione. Il trasferimento è esente da ogni imposta indiretta e da ogni diritto di trascrizione e catastale; gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Per gli alloggi ceduti dai comuni agli Istituti autonomi per le case popolari, ai sensi del precedente comma, la contabilizzazione, la destinazione e l'utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canoni di locazione sono disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Per gli alloggi che rimangono di proprietà dei comuni, le suddette somme, dedotto il 25 per cento per spese di amministrazione e di manutenzione, devono essere versate alla gestione speciale della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti articoli aggiuntivi:

« Art. 8-*bis*. — Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti, mutui sino all'importo di lire 1.000 miliardi, al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.

I mutui stessi sono destinati a finanziare la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè le relative opere di urbanizzazione.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi. Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.

I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui, sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al precedente quarto comma.

I tesorieri sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma.

La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione del CIPE di cui al comma successivo, del programma costruttivo con la dichiarazione della effettiva disponibilità dell'area edificabile e dei tempi di realizzazione delle opere.

Con deliberazione del CIPE, sentita la Commissione interregionale, sono stabiliti i

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per la erogazione dei mutui, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per la individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè la tipologia delle costruzioni ».

« Art. 8-*ter*. — Al fine di promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario e edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto di abitazioni.

I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di altra abitazione nel comune di residenza nè in quello in cui prestano la propria attività lavorativa e nel quale si trova l'alloggio da acquistare.

I mutui devono essere utilizzati per l'acquisto dell'abitazione occupata dallo stesso beneficiario in base a regolare contratto di locazione, ovvero di altra abitazione non occupata, già costruita o da costruire, nella quale il beneficiario trasferisca la propria residenza.

Non possono usufruire dei mutui i soggetti che abbiano già beneficiato di contributi pubblici su mutui destinati ad edilizia convenzionata e agevolata.

I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso.

Gli alloggi da acquistare possono essere ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere comunque realizzati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli alloggi già costruiti non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie il mutuo può coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'importo unitario massimo dei mutui è quello previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui, dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e quelle dell'articolo 11 del presente decreto.

Alle regioni competono la verifica del rispetto delle priorità indicate dal Comitato per l'edilizia residenziale ai fini della individuazione dei beneficiari, l'accertamento dei requisiti dei beneficiari medesimi e la concessione dei contributi.

La ripartizione dei fondi fra le regioni è effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo è disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi ».

« Art. 8-*quater*. — Qualora i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato, concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè ai sensi del precedente articolo 8-*ter*, non coprano il cento per cento

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ovvero del prezzo di acquisto dell'alloggio, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio possono concedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, mutui integrativi, in modo da consentire la copertura della spesa sostenuta.

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti da ipoteca di secondo grado sullo stesso immobile e usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori ».

All'articolo 9, il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il Comitato per l'edilizia residenziale, entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, provvede alla localizzazione dei fondi nell'ambito della stessa regione ».

L'articolo 10 è sostituito con il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito con il seguente:

"Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie" ».

L'articolo 11 è sostituito con il seguente:

« La revisione della misura dei tassi, dei limiti di reddito e dell'ammontare massimo dei mutui, prevista dall'articolo 3, lettera *o*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, può anche avere periodicità annuale ».

All'articolo 12 sono soppressi il secondo e il terzo comma.

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 12-*bis*. — Le norme dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per quanto ri-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

guarda l'iscrizione e gli effetti dell'ipoteca a garanzia dei mutui fondiari ed edilizi, sono applicabili anche al sistema dei libri fondiari regolati dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, viene eseguita nel libro fondiario l'annotazione dell'avvenuto pagamento della somma mutuata e dell'eventuale variazione nella misura dell'interesse convenuto in relazione all'andamento del mercato finanziario, con l'effetto di far collocare, nello stesso grado dell'ipoteca già iscritta, l'interesse nella misura risultante dall'annotazione.

Relativamente ai mutui indicizzati con rate costanti o variabili, l'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario garantisce il credito dell'istituto mutuante fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per capitale, interessi ed altri oneri comunque soggetti a clausola di indicizzazione o di rivalutazione, purchè nella relativa iscrizione venga indicato che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di diritto a copertura di quanto previsto dal contratto di mutuo ».

All'articolo 13, è aggiunto in fine il seguente comma:

« All'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto in fine il seguente comma:

"Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della presente legge" ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 13-*bis*. — All'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dopo il primo è aggiunto il seguente comma:

"La garanzia di cui al comma precedente è estesa anche ai mutui afferenti la parte di

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

immobile eventualmente destinata ad uso diverso da quello di abitazione realizzata sulle aree sopra indicate" ».

L'articolo 16 è sostituito con il seguente:

« L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1979, n. 93, è sostituito con il seguente:

"Il decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati negli articoli precedenti, fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, è comunicato alla commissione assegnazione alloggi prevista all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La commissione assegnazione alloggi forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e questi siano stati comunicati non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'articolo 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Nei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, ai soggetti contemplati nel decreto del pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota non superiore al 20 per cento degli

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 350.000 abitanti, ai soggetti contemplati nel decreto del pretore che fissa la data dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota non superiore al 10 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Le disposizioni dei precedenti terzo e quarto comma si applicano sino al 31 ottobre 1981 "».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 16-*bis*. — Ai fini dell'applicazione degli ultimi due commi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario deve essere superiore del 25 per cento al limite di reddito fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica dall'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Su richiesta dell'assegnatario, corredata da apposita dichiarazione dalla quale risulti il reddito, per l'anno precedente, del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno, il competente Istituto autonomo per le case popolari dispone la riduzione del canone di locazione sulla base delle norme, vigenti alla data della richiesta, per l'applicazione del canone sociale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

All'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è soppressa la lettera *a*) del secondo comma ».

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

All'articolo 17 è soppresso l'ultimo comma.

All'articolo 18,

dopo il primo, sono aggiunti i seguenti commi:

« La Cassa depositi e prestiti, in conto dei fondi messi a disposizione di ogni singolo comune dal Ministero dei lavori pubblici, provvede all'erogazione dei fondi stessi sulla base della domanda del comune corredata dalla copia del contratto di acquisto. Il riscontro della Corte dei conti viene effettuato in via successiva. »;

il secondo comma è sostituito con il seguente:

« Qualora si manifesti la necessità di erogazioni nel corso dell'anno 1980 per far fronte sia agli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 8 sia agli interventi programmati nel biennio 1980-81, che richiedano anche l'impiego dell'apporto di lire 400 miliardi sopra indicato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale aventi una durata non superiore a dodici mesi, da disciplinarsi ai sensi del titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

All'articolo 19, il primo comma è sostituito con i seguenti:

« Per la concessione dei contributi alle iniziative ammesse ad istruttoria entro il 31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in bilancio ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stanziati, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sul capitolo 8226 un limite di impegno di lire 1.500 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8236 un limite di impe-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*).

gno di lire 2.500 milioni e lire 3.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8237 un limite di impegno di lire 5.000 milioni e lire 5.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981 e sul capitolo 8247 un limite di impegno di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base di provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Sui contributi concessi in base al terzo comma del precedente articolo 19 possono essere altresì attribuiti i contributi agevolati integrativi previsti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ».

Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

« Art. 20-*bis*. — All'onere previsto dall'articolo 3, valutato in lire 1.800 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1291 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dagli stanziamenti previsti dagli articoli 19 e 20 per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario. »

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 17 ottobre 1979, n. 505, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 286 del 19 ottobre 1979.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e di approntare idonee misure per l'immediato reperimento di alloggi per i soggetti colpiti da tali provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'interno;

DECRETA:

Art. 1.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, già fissata per una data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa fino al 31 gennaio 1980.

Art. 2.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore e già fissata per una data anteriore a quella dell'entrata in vigore del presente decreto, ove la morosità sia sanata entro il 31 gennaio 1980, è fissata non prima del 1° dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
PROPOSTE DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 1.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, già fissata con provvedimenti di data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, è sospesa fino al 31 gennaio 1980.

Art. 2.

L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati ad uso di abitazione divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978, e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non può avvenire prima del 1° luglio 1980.

La data di esecuzione è fissata nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 31 ottobre 1980;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 ottobre 1981.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Nei comuni indicati nei decreti previsti dall'articolo 4, il Ministro dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, al pagamento di una somma non superiore a lire 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta,

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 2-*bis*.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano:

1) per i provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore che non sia stata sanata in attuazione dei provvedimenti disposti dal giudice ai sensi dei commi sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 26 novembre 1969, n. 833;

2) per quelli fondati sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori;

3) per quelli fondati sulla disponibilità, da parte del conduttore, di altra abitazione idonea alle proprie esigenze familiari nello stesso comune o in altro comune dove abitualmente dimora;

4) per quelli fondati sulla risoluzione del contratto di locazione per gravi inadempienze contrattuali del conduttore e, in ogni caso, per essersi il conduttore stesso servito dell'immobile per lo svolgimento di attività penalmente illecite;

5) per quelli fondati sui motivi di cui all'articolo 4, n. 2), della legge 23 maggio 1950, n. 253;

6) per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978, calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e riferito alla somma dei redditi fruiti dai soggetti stessi e dalle persone con essi abitualmente conviventi, sia superiore complessivamente a lire otto milioni.

Per i provvedimenti di cui al comma precedente nonchè per quelli divenuti esecutivi anteriormente al 1° luglio 1975 continuano ad applicarsi le disposizioni ad essi relative di cui al decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395.

Per i provvedimenti previsti al n. 1) del precedente primo comma, se la morosità è sanata entro il 31 gennaio 1980, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio è fissata non prima del 1° dicembre 1980 e non oltre il 31 ottobre 1981, su istanza del conduttore, con decreto del pretore da comunicarsi al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione. Avverso tale provvedimento il locatore può proporre opposizione dinanzi allo stesso pretore, nel termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 3.

Il Ministro dell'interno è autorizzato, in via eccezionale e transitoria, a provvedere, tramite le competenti prefetture, che informano i sindaci dei comuni interessati, al pagamento di una somma non superiore a lire 1.000.000 in favore dei soggetti che ne facciano richiesta,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore ed il cui reddito per l'anno 1978 — riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi — non sia superiore complessivamente a 6.000.000.

La richiesta, corredata da copia del provvedimento di rilascio e da dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il reddito complessivo conseguito nell'anno 1978, deve essere proposta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al prefetto competente che, accertata la ricorrenza delle condizioni previste nel comma precedente nonchè il pagamento, anche contestuale, dell'eventuale somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere, direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario, il contributo concesso.

Art. 4.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con propri decreti da emanarsi, su proposta dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e del tesoro, entro il 15 dicembre 1979, in correlazione con le disponibilità di alloggi e con i programmi per le nuove abitazioni presentati dai sindaci, indica, nell'ambito dei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti e dei comuni con essi confinanti, quelli nei quali si applicano le disposizioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del presente decreto.

Nell'emanazione dei decreti si terrà conto delle effettive disponibilità di alloggi e dei tempi delle opere in corso di attuazione, nonchè delle opere già programmate sulla base delle disponibilità per l'edilizia assicurate dalla legge finanziaria.

Art. 5.

Nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 4, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 29 luglio 1978 e non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, non può avvenire prima del 1° luglio 1980.

La data di esecuzione è fissata nei seguenti termini:

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 entro il 31 ottobre 1980;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore ed il cui reddito, calcolato con le modalità previste dai primi due commi dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per l'anno 1978 e riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti medesimi ed alle persone con essi abitualmente conviventi, non sia superiore complessivamente a lire 4.500.000.

La richiesta, corredata da copia del provvedimento di rilascio e da dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il reddito complessivo conseguito nell'anno 1978, deve essere proposta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al prefetto competente che, accertata la ricorrenza delle condizioni previste nel comma precedente nonchè il pagamento, anche contestuale, dell'eventuale somma residua dovuta al locatore, provvede a corrispondere, direttamente al locatore stesso o all'ufficiale giudiziario, il contributo concesso.

Art. 4.

Il pretore, su istanza del conduttore o del locatore notificata alla controparte e presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa con decreto la data di esecuzione ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2.

Il conduttore deve allegare all'istanza, come sopra notificata, copia del titolo esecutivo e una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno.

Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore ed al conduttore nel termine di venti giorni dalla pronunzia. Avverso tale decreto la parte che vi ha interesse può proporre opposizione innanzi allo stesso pretore entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione, secondo le norme di cui agli articoli 46 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 5.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977 entro il 30 aprile 1981;

per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1° luglio 1977 al 29 luglio 1978 entro il 31 ottobre 1981.

Art. 6.

La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 5 non si applica per i provvedimenti di rilascio emessi nei confronti dei soggetti il cui reddito per l'anno 1978 — riferito alla somma dei redditi imputati ai soggetti stessi ed alle persone con essi abitualmente conviventi — sia superiore complessivamente a lire 10 milioni nonchè dei soggetti il cui reddito complessivo per l'anno 1978 sia superiore a quello percepito complessivamente dal locatore.

Il pretore, su istanza del conduttore, da presentarsi entro il 31 dicembre 1979 previa notifica dell'istanza stessa al locatore, fissa con decreto la data di esecuzione nei termini indicati nell'articolo 5.

Il conduttore deve allegare all'istanza copia dell'atto notificato e una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito proprio e quello delle persone con lui abitualmente conviventi, per l'anno 1978, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno.

Il locatore, che intenda opporre di aver conseguito nel 1978 un reddito inferiore a quello del conduttore, deve presentare, entro il 15 gennaio 1980, la dichiarazione prevista nel comma precedente.

Il decreto del pretore deve essere comunicato al locatore ed al conduttore almeno venti giorni prima della data fissata per l'esecuzione.

Art. 7.

L'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza prevista dal secondo comma dell'articolo 6, ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Art. 8.

Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 6.

Soppresso.

Art. 7.

L'esecuzione dei provvedimenti per i quali non è stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'articolo 4, nel termine ivi previsto, ovvero la stessa non è stata accolta, resta fissata per le date già stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Il conduttore che non adempie alle obbligazioni, che gli incomberebbero se il contratto non fosse risolto, decade dalla dilazione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio comunque concessa.

Art. 8.

Ai comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1978, è attribuita per l'acquisto,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di abitazioni già costruite, anche nel territorio di comuni vicini, la somma complessiva di 400 miliardi di lire, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

Per soddisfare le esigenze suddette, la regione può destinare ai comuni, per l'acquisto di abitazioni già costruite, un'aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I comuni provvedono all'acquisto di unità immobiliari per uso di abitazione di superficie coperta non superiore a 120 metri quadrati.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i proprietari che intendano vendere detti immobili ai comuni, devono presentare al sindaco offerta irrevocabile di vendita contenente l'indicazione, per ciascuna unità immobiliare, del prezzo, dell'ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè di tutti i coefficienti elencati nei suddetti articoli. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge citata, il venditore indica la categoria catastale in base ai criteri nello stesso comma specificati. All'offerta deve essere inoltre allegata una planimetria dell'unità immobiliare.

Esaminate le offerte, i comuni stipulano i contratti di compravendita, sentita una commissione, da costituirsi in ciascun comune entro il termine di cui al precedente quarto comma, composta:

a) dal sindaco del comune o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal provveditore alle opere pubbliche competente o da un funzionario da lui delegato;

c) dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente o da un funzionario da lui delegato;

d) dal dirigente l'ufficio tecnico del comune;

e) dal dirigente l'ufficio tecnico erariale.

Il prezzo di ciascuna unità immobiliare non può essere superiore al suo valore locativo, calcolato in base agli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, maggiorato del 20 per cento.

I soggetti nei cui confronti siano stati emessi, ma non ancora eseguiti, provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione e che abbiano fruito, per l'anno 1978, di un reddito complessivo, riferito all'intero nucleo familiare — così come individuato dal terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 — non superiore a 10 milioni di lire, possono presentare domanda di assegnazione in locazione semplice al comune di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

anche nel territorio di comuni vicini, di abitazioni già costruite o in corso di costruzione, da ultimare entro il 30 giugno 1980, la somma complessiva di lire 400 miliardi, da ripartirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici.

La regione può destinare ai comuni nei quali siano particolarmente gravi le difficoltà nel settore locativo, per l'acquisto di abitazioni, una aliquota non superiore al 10 per cento dei finanziamenti ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 3, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I comuni di cui al primo e secondo comma del presente articolo provvedono prioritariamente all'acquisto di alloggi aventi le caratteristiche tipologiche previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457. Se l'acquisto di alloggi aventi le suddette caratteristiche tipologiche non esaurisce la somma attribuita al comune, lo stesso comune può acquistare alloggi con superficie superiore a quella definita al terzo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

È escluso l'acquisto di alloggi classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o che non siano stati costruiti in conformità dello strumento urbanistico.

Entro il 31 gennaio 1980, i proprietari che intendano vendere ai comuni immobili adibiti ad abitazione, devono presentare al sindaco offerta di vendita irrevocabile per un periodo di centoventi giorni dalla presentazione, contenente l'indicazione, per ciascuna unità immobiliare, dei seguenti elementi:

a) prezzo;

b) ubicazione e caratteristiche dell'alloggio con allegata una planimetria aggiornata;

c) ammontare dell'equo canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, con indicazione di tutti i coefficienti applicabili. Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge citata, il proprietario indica la categoria catastale in base ai criteri specificati nello stesso comma.

I comuni, entro il termine di validità dell'offerta di cui al precedente comma, provvedono, su motivata relazione dei propri organi tecnici, con deliberazione del Consiglio comunale.

L'assegnazione degli alloggi acquistati ai sensi del presente articolo è effettuata in locazione con contratto interamente disciplinato dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, a favore dei soggetti nei cui confronti sia stato emesso, ma non ancora eseguito, provvedimento esecutivo di rilascio di immobili locati ad uso di abitazione e che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) non dispongano, nel comune o in comuni vicini, di altro alloggio idoneo alle proprie esigenze familiari;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Alla domanda devono essere allegate:

a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito, per l'anno 1978, del richiedente e dei componenti il nucelo familiare, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno;

b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.

Non appena stipulati i contratti di compravendita ai sensi del precedente quinto comma, i comuni provvedono all'assegnazione degli alloggi ai soggetti di cui al settimo comma del presente articolo con contratto interamente disciplinato dalle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Per la contabilizzazione, destinazione ed utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canoni per gli alloggi come sopra locati si applica l'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Non appena stipulato il contratto di locazione il comune cede gratuitamente l'immobile all'Istituto autonomo per le case popolari competente, che ne cura l'amministrazione. Il trasferimento è esente da ogni imposta indiretta e da ogni diritto di trascrizione e catastale; gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2) abbiano fruito per l'anno 1978 di un reddito familiare complessivo non superiore a lire otto milioni calcolato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

3) non abbiano già ottenuto l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

La domanda di assegnazione in locazione, indirizzata al sindaco a cura degli interessati, deve essere corredata da:

a) una dichiarazione, resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il reddito per l'anno 1978 del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, il numero di codice fiscale di ciascuno nonchè il sussistere delle condizioni di cui ai punti 1) e 3) del comma precedente;

b) copia autentica del provvedimento esecutivo di rilascio.

Per i soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni, il canone di locazione è determinato ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Il comune, nell'assegnare in locazione gli alloggi, darà la precedenza ai soggetti nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio motivati con la necessità del locatore di destinare l'alloggio ad abitazione propria, dei propri figli o dei propri genitori.

Il comune, stipulato il contratto di locazione, può cedere gratuitamente l'immobile all'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio che ne cura l'amministrazione. Il trasferimento è esente da ogni imposta indiretta e da ogni diritto di trascrizione e catastale; gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Per gli alloggi ceduti dai comuni agli Istituti autonomi per le case popolari, ai sensi del precedente comma, la contabilizzazione, la destinazione e l'utilizzazione delle somme riscosse a titolo di canoni di locazione sono disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Per gli alloggi che rimangono di proprietà dei comuni, le suddette somme, dedotto il 25 per cento per spese di amministrazione e di manutenzione, devono essere versate alla gestione speciale della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, numero 457.

Art. 8-*bis*.

Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti, mutui sino all'importo di lire 1.000 miliardi, al tasso di interesse annuo del 4 per cento, avvalen-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

dosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.

I mutui stessi sono destinati a finanziare la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè le relative opere di urbanizzazione.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi. Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.

I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui, sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al precedente quarto comma.

I tesorieri sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma.

La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione del CIPE di cui al comma successivo, del programma costruttivo con la dichiarazione della effettiva disponibilità dell'area edificabile e dei tempi di realizzazione delle opere.

Con deliberazione del CIPE, sentita la Commissione interregionale, sono stabiliti i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per la erogazione dei mutui, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per la individuazione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonchè la tipologia delle costruzioni.

Art. 8-*ter*.

Al fine di promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario e edilizio possono erogare mutui assistiti dal contributo statale sugli interessi per l'acquisto di abitazioni.

I mutui possono essere concessi ai soggetti che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non siano proprietari di altra abitazio-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

ne nel comune di residenza nè in quello in cui prestano la propria attività lavorativa e nel quale si trova l'alloggio da acquistare.

I mutui devono essere utilizzati per l'acquisto dell'abitazione occupata dallo stesso beneficiario in base a regolare contratto di locazione, ovvero di altra abitazione non occupata, già costruita o da costruire, nella quale il beneficiario trasferisca la propria residenza.

Non possono usufruire dei mutui i soggetti che abbiano già beneficiato di contributi pubblici su mutui destinati ad edilizia convenzionata e agevolata.

I mutui non possono essere utilizzati per l'acquisto di abitazioni che abbiano caratteristiche di lusso.

Gli alloggi da acquistare possono essere ubicati anche in aree non comprese nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, e dovranno essere comunque realizzati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Per gli alloggi già costruiti non si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ai mutui di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie il mutuo può coprire sino al cento per cento del prezzo di acquisto dell'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'importo unitario massimo dei mutui è quello previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per le revisioni dell'importo unitario massimo dei mutui, dei limiti di reddito e dei tassi di interesse si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e quelle dell'articolo 11 del presente decreto.

Alle regioni competono la verifica del rispetto delle priorità indicate dal Comitato per l'edilizia residenziale ai fini della individuazione dei beneficiari, l'accertamento dei requisiti dei beneficiari medesimi e la concessione dei contributi.

La ripartizione dei fondi fra le regioni è effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo è disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 9.

Alle regioni che non provvedono alla formulazione del programma regionale ed alle relative localizzazioni, ai sensi dell'articolo 9, numero 5), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nel termine ivi stabilito, il CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale per la programmazione economica, assegna per l'adempimento un termine ulteriore non superiore a trenta giorni.

Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il comitato per l'edilizia residenziale, entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, deve ripartire i fondi resisi disponibili tra le regioni che abbiano tempestivamente provveduto agli adempimenti indicati nel comma precedente.

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito dal seguente:

« Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie e in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipa per legge ».

Art. 11.

La revisione dell'ammontare massimo del mutuo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457, può anche avere periodicità annuale.

Art. 12.

I contributi, corrisposti agli enti mutuanti ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, e dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, nel periodo di pre-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 8-*quater*.

Qualora i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato, concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè ai sensi del precedente articolo 8-*ter*, non coprano il cento per cento della spesa sostenuta per l'acquisizione dell'area e per la costruzione, ovvero del prezzo di acquisto dell'alloggio, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio possono concedere, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, mutui integrativi, in modo da consentire la copertura della spesa sostenuta.

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti da ipoteca di secondo grado sullo stesso immobile e usufruiscono della garanzia sussidiaria dello Stato per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

Art. 9.

Identico.

Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il Comitato per l'edilizia residenziale, entro il trentesimo giorno successivo a tale termine, provvede alla localizzazione dei fondi nell'ambito della stessa regione.

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è sostituito con il seguente:

« Il fondo di riserva è investito in obbligazioni fondiarie ».

Art. 11.

La revisione della misura dei tassi, dei limiti di reddito e dell'ammontare massimo dei mutui, prevista dall'articolo 3, lettera *o*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, può anche avere periodicità annuale.

Art. 12.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

ammortamento dei mutui ed eccedenti la differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del titolo secondo del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modifiche ed integrazioni, e l'onere posto a carico dei mutuatari dalle disposizioni in vigore, sono depositati presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Ai mutui agevolati concessi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applica l'articolo 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono aggiunti i seguenti:

« Gli enti e le società che hanno realizzato le costruzioni possono procedere agli atti definitivi di vendita od assegnazione degli alloggi a persone che non risultino in possesso del requisito del reddito di cui al primo comma, solo dopo che gli interessati abbiano rimborsato l'ammontare dei contributi già corrisposti agli istituti mutuanti e relativi alle quote riferentisi a detti alloggi. Il rimborso si effettua mediante versamento presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457. La sezione autonoma può concedere, su domanda degli interessati e tenuto conto delle loro condizioni economiche, una rateizzazione del rimborso in non più di dieci annualità e con l'interesse del 15 per cento.

Gli atti definitivi di vendita e di assegnazione compiuti prima del rimborso anzidetto sono nulli ».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Soppresso.

Soppresso.

Art. 12-*bis*.

Le norme dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, e dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, per quanto riguarda l'iscrizione e gli effetti dell'ipoteca a garanzia dei mutui fondiari ed edilizi, sono applicabili anche al sistema dei libri fondiari regolati dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Su presentazione dell'atto di quietanza di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, viene eseguita nel libro fondiario l'annotazione dell'avvenuto pagamento della somma mutuata e dell'eventuale variazione nella misura dell'interesse convenuto in relazione all'andamento del mercato finanziario, con l'effetto di far collocare, nello stesso grado dell'ipoteca già iscritta, l'interesse nella misura risultante dall'annotazione.

Relativamente ai mutui indicizzati con rate costanti o variabili, l'iscrizione dell'ipoteca nel libro fondiario garantisce il credito dell'istituto mutuante fino a concorrenza dell'importo effettivamente dovuto per capitale, interessi ed altri oneri comunque soggetti a clausola di indicizzazione o di rivalutazione, purchè nella relativa iscrizione venga indicato che l'ammontare della somma iscritta si intende aumentato di diritto a copertura di quanto previsto dal contratto di mutuo.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 13.

Tra le agevolazioni creditizie previste per gli interventi di recupero dall'articolo 33 della legge 5 agosto 1978, n. 457, s'intende compresa quella del contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'articolo 36, secondo comma, della legge medesima.

Art. 14.

L'articolo 32 della legge 10 giugno 1978, n. 295, è sostituito dal seguente:

« Articolo 32. - (*Quote massime e minime*). — Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime della riserva dei premi per rischi in corso e della riserva sinistri che le imprese potranno coprire con le singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo. Per le attività di cui al numero 5) del primo comma dello stesso articolo e per i beni immobili, di cui al numero 7), stesso comma, da destinarsi ad uso abitativo, viene altresì stabilita una quota minima ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti ».

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 13.

Identico.

All'articolo 59 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aggiunto il seguente comma:

« Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al di fuori delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della presente legge ».

Art. 13-*bis*.

All'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dopo il primo è aggiunto il seguente comma:

« La garanzia di cui al comma precedente è estesa anche ai mutui afferenti la parte di immobile eventualmente destinata ad uso diverso da quello di abitazione realizzata sulle aree sopra indicate ».

Art. 14.

Identico.

Art. 15.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 16.

Il secondo comma dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, è sostituito dal seguente:

« La commissione assegnazione alloggi forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal numero 10) del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie medesime, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e questi siano stati comunicati non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'articolo 8, quarto comma, del decreto citato ».

Il terzo comma dell'articolo 3-*bis*, del decreto-legge suddetto, è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 16.

L'articolo 3-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 21 marzo 1979, n. 93, è sostituito con il seguente:

« Il decreto che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati negli articoli precedenti, fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, è comunicato alla commissione assegnazione alloggi prevista all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

La commissione assegnazione alloggi forma le graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, attribuendo il punteggio stabilito dal n. 10 del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ai soggetti, già collocati nelle graduatorie, nei cui confronti siano stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati nel comma precedente e questi siano stati comunicati non oltre la scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni previste dall'articolo 8, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Nei comuni con popolazione superiore a 350.000 abitanti e nei comuni con essi confinanti, ai soggetti contemplati nel decreto del pretore che fissa la data di esecuzione dei provvedimenti di rilascio indicati nel primo comma, divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota non superiore al 20 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Nei comuni con popolazione inferiore ai 350.000 abitanti ai soggetti contemplati nel decreto del pretore che fissa la data dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni, è riservata una quota non superiore al 10 per cento di alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini.

Le disposizioni dei precedenti terzo e quarto comma si applicano sino al 31 ottobre 1981 ».

Art. 16-*bis*.

Ai fini dell'applicazione degli ultimi due commi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, il reddito del nucleo familiare dell'assegnatario deve essere superiore del 25 per cento al limite di reddito fissato per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica dall'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 17.

Gli enti e le società indicate nel primo comma dell'articolo 4-*quater* del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93, devono, altresì, comunicare al prefetto competente per territorio l'elenco, con la relativa ubicazione, delle unità immobiliari che sono o si rendano disponibili nel comune capoluogo e, distintamente, negli altri comuni della provincia, nonchè l'elenco, compilato nominativamente, delle richieste di locazione di tali unità riferite alle singole province. Contestualmente devono essere comunicati gli elenchi nominativi delle persone cui sono stati locati, nel corso del mese, gli immobili disponibili.

Gli adempimenti suddetti devono essere compiuti entro i primi dieci giorni di ogni mese con riferimento al mese precedente; entro il 10 novembre 1979 devono essere, altresì, comunicati tutti i dati relativi agli adempimenti compiuti dalla data di entrata in vigore della legge 31 marzo 1979, n. 93.

Il presidente e il direttore generale degli enti e società di cui al primo comma sono personalmente responsabili dell'esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente decreto e nel decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93.

Art. 18.

All'onere di lire 400 miliardi di cui all'articolo 8 si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte al capitolo 7792 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, relativo all'apporto dello Stato per l'edilizia sovvenzionata previsto dall'articolo 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Al fine di reintegrare l'ammontare del predetto apporto dello Stato viene aumentato di lire 400 miliardi l'importo di lire 700 miliardi stabilito, per l'anno 1981, dal richiamato articolo 35.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Su richiesta dell'assegnatario, corredata da apposita dichiarazione dalla quale risulti il reddito, per l'anno precedente, del richiedente e dei componenti il nucleo familiare, nonchè il numero di codice fiscale di ciascuno, il competente Istituto autonomo per le case popolari dispone la riduzione del canone di locazione sulla base delle norme, vigenti alla data della richiesta, per l'applicazione del canone sociale negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere resa nei modi di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

All'articolo 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è soppressa la lettera *a*) del secondo comma.

Art. 17.

Identico.

Identico.

Soppresso.

Art. 18.

Identico.

La Cassa depositi e prestiti, in conto dei fondi messi a disposizione di ogni singolo comune dal Ministero dei lavori pubblici, provvede alla erogazione dei fondi stessi sulla base della domanda del comune corredata dalla copia del contratto di acquisto.

(Segue: *Testo del Governo*)

Qualora si manifesti la necessità di erogazioni nel corso dell'anno 1980 per far fronte agli intendimenti programmati nel biennio 1980-81, che richiedano anche l'impiego dell'apporto di lire 400 miliardi sopraindicato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale aventi una durata non superiore a dodici mesi, da disciplinarsi ai sensi del titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Conseguentemente alle modifiche predette, la ripartizione degli stanziamenti della legge 5 agosto 1978, n. 457, prevista dalla tabella *A* allegata alla legge finanziaria per l'anno 1980, viene così determinata:

Ministero del tesoro anno 1980: lire 160.000 milioni; anno 1981: lire 1.160.000 milioni.

Art. 19.

Per la concessione dei contributi alle iniziative ammesse ad istruttoria entro il 31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in bilancio ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stanziati, sui capitoli 8226 e 8237 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, i limiti di impegno, rispettivamente di lire 6 miliardi e 9 miliardi, per ciascuno degli anni finanziari 1979 e 1980.

I fondi di cui al comma precedente non impegnati entro il termine del 30 aprile 1982, qualora non siano iniziati i lavori entro tale data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per maggiori oneri dei programmi costruttivi, in corso di esecuzione alla data del 30 aprile 1982, beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi. Tali fondi dovranno essere impegnati entro il termine del 31 dicembre 1982.

Per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, in favore di iniziative ammesse ad istruttoria anteriormente al 31 dicembre 1977, si prescinde dal nulla osta previsto dal primo comma dell'articolo 12 della stessa legge.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Il riscontro della Corte dei conti viene effettuato in via successiva.

Qualora si manifesti la necessità di erogazioni nel corso dell'anno 1980 per far fronte sia agli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 8 sia agli interventi programmati nel biennio 1980-81, che richiedano anche l'imipego dell'apporto di lire 400 miliardi sopra indicato, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale aventi una durata non superiore a dodici mesi, da disciplinarsi ai sensi del titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Identico.

Art. 19.

Per la concessione dei contributi alle iniziative ammesse ad istruttoria entro il 31 dicembre 1977, di cui alle leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n. 1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422, 1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, per le quali non sia intervenuto, entro il 31 dicembre 1978, l'impegno dei fondi conservati in bilancio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 513, sono stanziati, sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sul capitolo 8226 un limite di impegno di lire 1.500 milioni e di lire 2.000 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8236 un limite di impegno di lire 2.500 milioni e lire 3.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981, sul capitolo 8237 un limite di impegno di lire 5.000 milioni e lire 5.500 milioni rispettivamente per gli anni finanziari 1980 e 1981 e sul capitolo 8247 un limite di impegno di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base di provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 20.

È autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 10 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici rispettivamente per gli anni finanziari 1979 e 1980, ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, per le finalità ivi previste.

Ai fini della concessione dei mutui agevolati integrativi previsti dal suddetto articolo, si intendono comprese tra i programmi edilizi in corso le iniziative che, alla data di entrata in vigore della legge citata, risultavano già individuate dagli organi competenti ai fini della concessione del contributo principale, anche se i relativi lavori non erano ancora iniziati.

Art. 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — ANDREATTA — PANDOLFI — NICOLAZZI — ROGNONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 20.

Identico.

Identico.

Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti posti in essere sulla base dei provvedimenti assunti con la procedura di cui al comma precedente anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Sui contributi concessi in base al terzo comma del precedente articolo 19 possono essere altresì attribuiti i contributi agevolati integrativi previsti dall'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

Art. 20-*bis*.

All'onere previsto dall'articolo 3, valutato in lire 1.800 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al capitolo 1291 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1979.

All'onere derivante dagli stanziamenti previsti dagli articoli 19 e 20 per l'anno finanziario 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Art. 21.

Identico.